



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

87026/04.

Venezia, li- 23 DIC. 2004

Prot. n. _____ All. n. _____
Risp. a nota n. _____ del _____
Classificazione: XII-1
Resp. procedimento : ing. F. CHIOSI ☎ 04125012

Oggetto: **Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.**
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 articoli 6,12 e 15 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n. 203 recante "Attuazione delle Direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell 'art.15 della Legge 16 Aprile 1987, n.183";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1991 recante "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989", che all 'allegato 1 p.to 1 classifica ad inquinamento poco significativo le attività che effettuano "Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie" a ciclo chiuso;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante "Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203", tra le quali rientrano le attività di cui sopra;

Visto che lo stesso Decreto, all'articolo 9 comma 2, prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso le autorità competenti provvedano a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;

Visto inoltre che ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato Decreto le disposizioni di cui al D.P.R. 25.07.1991 si applicano agli impianti esistenti di cui trattasi fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorità competente di avvalersi della autorizzazione di carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dall'entrata in vigore del decreto stesso;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, lettera s), del citato decreto si definiscono impianti esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004 e che entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano all'ente competente di avvalersi dell'autorizzazione generale;

Ritenuto che le imprese, le quali comunicano di avvalersi della presente autorizzazione generale, secondo il modello allegato, e che si impegnano a rispettarne le prescrizioni indicate, sono autorizzate in via generale ai sensi del D.P.R. n. 203/88, anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Visto che la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell' autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

- Art 1 - Gli enti e le imprese, che gestiscono impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data del 12.03.2004, sono autorizzate ad effettuare emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 e del D.M. 16.01.2004 n. 44, qualora comunicino alla Provincia, e per conoscenza al Comune, di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale entro 12 mesi (11/03/2005) dalla entrata in vigore del D.M. 16/01/2004 n. 44 secondo il modello allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Art. 2 - Gli enti e le imprese che intendono installare nuovi impianti per l' esercizio dell' attività a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, o sottoporre i suddetti impianti a modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art.2 del D.M. 16.01.2004 n. 44 o ancora procedere ad un loro trasferimento, devono presentare preventivamente comunicazione alla Provincia, e per conoscenza al Comune, che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, secondo il modello allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Art. 3 - Gli enti e le imprese che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti a condurre l' impianto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) deve essere rispettato il limite per le emissioni totali di 20 grammi di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato;
 - b) dovrà essere inviato, entro 13 mesi dalla data in cui viene effettuata comunicazione ai sensi degli art. 1 e 2 della presente autorizzazione, un Piano di Gestione dei Solventi elaborato secondo le indicazioni allegate. Tale piano dovrà essere aggiornato con periodicità annuale e tenuto presso l' impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
 - c) in occasione della comunicazione di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto dovrà essere inviato anche il dato annuale del consumo di solvente utilizzato con riferimento all' ultimo anno di esercizio o stimato in caso di nuovo impianto;
 - d) dovranno essere effettuate operazioni di manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del costruttore dell' impianto e tali da garantire il rispetto del limite di emissione di cui al punto a)
- Art. 4 - L' autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988.
- Art. 5 - Gli enti e le imprese che effettuano l'attività a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, avvalendosi del presente provvedimento autorizzativo, sono esentati dall' applicazione dell'art. 4 comma 2 e del limite di emissione di cui all'art. 3 comma 11 del D.M. 16/01/2004 n. 44.

- Art. 6 - Ai sensi dell'art. 8 del DPR 203/88, la comunicazione delle Ditte di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale equivale anche alla notifica della messa in esercizio e a regime dei nuovi impianti o di quelli modificati in maniera sostanziale o di quelli trasferiti.
- Art. 7 - La ditta è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. 203/88, nonché ulteriori rilevamenti periodici.
- Art. 8 - Deve essere comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta o la cessazione dell'attività.
- Art. 9 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti.
- Art. 10 - I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
- Art. 11 - L' autorizzazione di carattere generale acquisita dagli enti o imprese che comunicano di avvalersi del presente provvedimento potrà essere sospesa e anche revocata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 203/88, in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 12 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art.13 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Dirigente del Settore
- ing. Franco Fiorin -

